



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

Ufficio Asseveramento Perizie e Traduzioni

Per l'asseverazione di traduzioni e perizie occorre osservare le seguenti istruzioni:

1. Le perizie e le traduzioni vanno giurate dallo stesso tecnico o interprete che le ha redatte e, dopo l'asseverazione, vengono riconsegnati in originale all'interessato. *Non è possibile giurare atti nominativamente intestati;*
2. **L'atto deve essere così collazionato:** il documento originale da tradurre (o copia dello stesso), la relativa traduzione (rispettando possibilmente nell'impostazione il documento originale) ed il verbale di giuramento. Si precisa che l'Ufficio non può mettere a disposizione strumenti di cancelleria per la collazione dei documenti;
3. Non è consentito tradurre da una lingua straniera ad un'altra lingua straniera: il traduttore dovrà comporre l'atto nel seguente ordine: a) documento in lingua straniera, b) traduzione in lingua italiana + 1° giuramento, c) traduzione nell'altra lingua straniera + 2° giuramento;
4. il perito o l'interprete deve "autenticare" la perizia o la traduzione, apponendo la propria firma sull'ultima pagina dell'atto.

Sulla perizia/traduzione va apposta una marca da bollo da **€ 16,00 ogni 4 pagine** a partire dalla prima facciata (e cioè: sulla 1* - 5* - 9* - 13*, ecc.), comprendendo nel calcolo anche il verbale di giuramento, salvo il caso di esenzioni.

In proposito si precisa che le perizie/traduzioni esenti dall'imposta di bollo sono, a titolo esemplificativo, quelle in materia di adozione, atti della procedura di tutela minori ed interdetti, divorzio, borse di studio, lavoro e previdenza, atti e documenti per il rilascio di passaporti, carte d'identità e documenti equipollenti, testamenti in qualunque forma redatti, nonché tutte quelle che hanno ad oggetto atti indicati nella *Tabella - Allegato B del D.P.R. n. 642 del 1972 e ss.mm.*

Si rappresenta che le marche da € 16,00 non vanno applicate sugli allegati delle perizie e, per quanto attiene le traduzioni, neppure sul testo che precede la traduzione. In ogni caso si deve essere rispettato il limite delle 25 righe per facciata - come il foglio uso bollo - altrimenti sarà necessario contare le righe ed una ulteriore marca da bollo da € 16,00 dovrà essere posta alla 101^a riga, 201^a, 301^a, ecc. Si ribadisce che la marca da bollo va posta, comunque, ogni 4 facciate.

Con specifico riferimento alle perizie si precisa che la normativa relativa alle imposte di bollo della PERIZIA GIURATA è uguale a quella in materia di traduzione. Si applicano, dunque, i diritti di cancelleria di € 16,00 ogni 4 pagg. (compreso il verbale) purchè le pagine siano di 25 righe, altrimenti si applica il diritto di cancelleria ogni 100 righe, salvo che si tratti di atto oggetto di esenzione (rispetto al quale si richiama quanto innanzi precisato).

Con riferimento agli allegati alle perizie, ai sensi dell'art. 28 della *Tariffa Parte II Allegato A del D.P.R. 642/1972*, la normativa è la seguente: **a)** per gli allegati costituiti da "tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni,

calcoli, ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere per ogni foglio o esemplare" si applica l'imposta di bollo di **0,52 euro. È opportuno effettuare un pagamento cumulativo per gli allegati**;

b) per gli altri fogli scritti si applica l'imposta in misura ordinaria nello specifico: - **€ 0,52** su ciascun allegato "elaborato originale" del perito - **€ 0,52 ogni 100 righe** nell'ipotesi che l'allegato contenga elenchi, calcoli, computi metrici ecc. - **€ 0,52 su ciascuna fotocopia di documenti** rilasciati da altri uffici se autenticata dal perito con timbro personale e firma. È preferibile effettuare un pagamento cumulativo per tutti gli allegati. Nulla è dovuto per semplici fotocopie od altri documenti.

Inoltre, si invita a specificare se si tratta di documenti che, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (L'Aja, 05/10/1961), necessitano di **apostille**. A tal proposito si precisa che a seguito di asseverazione del documento l'apostille andrà apposta presso la Procura.

Da ultimo si rappresenta che è possibile richiedere l'asseverazione fino ad un massimo di 5 (cinque) atti per utente. Qualora il fabbisogno superasse le 5 unità, sarà necessario prendere un altro appuntamento per i giorni successivi.